



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2021

in vigore dal 01/01/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1	6
Ambito e finalità del regolamento	6
Articolo 2	6
Definizioni e disposizioni generali	6
Articolo 3	8
Presupposto del canone	8
Articolo 4	8
Soggetto obbligato	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9
Articolo 5	9
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	9
Articolo 6	10
Tipi di occupazione	10
Articolo 7	11
Occupazioni occasionali	11
Articolo 8	11
Occupazioni d'urgenza	11
Articolo 9	12
Istanza e rilascio della concessione	12
Articolo 10	13
Titolarità della concessione e subentro	13
Articolo 11	15
Rinnovo, proroga e disdetta	15
Articolo 12	16
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	16
Articolo 13	16
Decadenza ed estinzione della concessione	16
Articolo 14	17
Occupazioni abusive	17
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	18
Articolo 15	18
Istanze per i messaggi pubblicitari	18
Articolo 16	19
Tipologie di impianti pubblicitari	19
Articolo 17	21
Istruttoria amministrativa	21
Articolo 18	22
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	22
Articolo 19	23
Rinnovo, proroga e disdetta	23

Articolo 20	24
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	24
Articolo 21	24
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	24
Articolo 22	24
Rimozione della pubblicità	24
Articolo 23	25
Le esposizioni pubblicitarie abusive	25
Articolo 24	25
Il piano generale degli impianti pubblicitari	25
TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	25
Articolo 25	25
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	25
Articolo 26	26
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	26
Articolo 27	27
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	27
Articolo 28	27
Determinazione delle tariffe annuali	27
Articolo 29	28
Determinazione delle tariffe giornaliere	28
Articolo 30	28
Determinazione del canone	28
Articolo 31	29
Occupazioni non assoggettate al canone	29
Articolo 32	30
Riduzioni del canone	30
Articolo 33	31
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	31
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	31
Articolo 34	31
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	31
Articolo 35	32
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	32
Articolo 36	32
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	32
Articolo 37	33
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	33
Articolo 38	33
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	33
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	34
Articolo 39	34
Modalità e termini per il pagamento del canone	34
Articolo 40	35
Accertamenti - Recupero canone	35
Articolo 41	35
Sanzioni e indennità	35
Articolo 42	36

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	36
Articolo 43	37
Articolo 44	37
Riscossione coattiva	37
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	37
Articolo 45	37
Passi carrabili e accessi a raso	37
Articolo 46	38
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	38
Articolo 47	38
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	38
Articolo 48	39
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	39
Articolo 49	39
Occupazioni con griglie intercapedini	39
Articolo 50	40
Attività Edile	40
Articolo 51	40
Attività di propaganda elettorale	40
Articolo 52	40
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	40
Articolo 53	40
Occupazione con elementi di arredo	40
Articolo 54	41
Esposizione merci fuori negozio	41
Articolo 55	41
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	41
Articolo 56	41
Occupazioni per traslochi	41
Articolo 57	42
Serbatoi	42
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	42
Articolo 58	42
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	42
Articolo 59	42
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	42
Articolo 60	42
Frecce direzionali – Pre-insegne	42
Articolo 61	43
Locandine	43
Articolo 62	43
Striscioni e gonfaloni	43
Articolo 63	43
Dichiarazioni per particolari fattispecie	43
Articolo 64	44
Regime transitorio	45

Articolo 65	46
Disposizioni finali	46

Allegato A
– CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Vedere planimetria allegata al Regolamento

Allegato B
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE

Allegato C
DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Allegato D
DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Ribera del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità, le prescrizioni e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione e, quando ne ricorra il caso, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, da altri regolamenti comunali vigenti o da diverse, specifiche disposizioni comunali, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, fatta eccezione per tende, tendoni e simili di cui all'art. 55, comma 1, del presente Regolamento. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto all'art. 1, comma 818 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819, art. 1, della Legge 160/2019.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992

n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 23, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio è comunque subordinato al possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il titolare dell'attività con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (ad esempio, non esaustivo, disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). La specifica documentazione da presentare per le diverse tipologie di occupazione è dettagliata sui relativi modelli di istanza.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio comunale competente in merito alla necessità di produrre integrazioni, senza che si sia provveduto alla loro trasmissione nel termine ivi indicato, non inferiore a 30 giorni, è motivo di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica motivi ostativi all'accoglimento della richiesta per carenza di elementi indispensabili all'avvio del relativo procedimento, decorso il termine previsto per la conformazione dell'istanza, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante è motivo di diniego e archiviazione della stessa.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio tributi o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

- a) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle, senza alcun obbligo di indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione concessa.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore ai 5 giorni rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, commerciali, promozionali e sportive;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (artisti di strada, artigiani quali arrotini, ombrellai, ecc..) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

3. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della Legge n. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie con la richiesta di integrazioni, il termine è sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda pervenuta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali interessati dal procedimento per ottenerne l'eventuale nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di venti giorni dalla data della relativa richiesta, fatti salvi i casi di urgenza. Per i procedimenti relativi alle occupazioni occasionali che prevedono un tempo procedimentale ridotto, i termini di cui sopra sono ridotti della metà. Nel caso in cui non venga trasmesso parere entro il suddetto termine, lo stesso si intenderà positivamente espresso.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
- L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
- Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non può essere oggetto di cessione a terzi, salvo quanto disposto al successivo comma 2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente alla presentazione della comunicazione/istanza di subentro, il procedimento di voltura della concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio

della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 14 del presente regolamento.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza/revoca dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione. Sono fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano l'esercizio del commercio su area pubblica.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza/revoca, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a trenta giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto, oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di revoca è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto/revocato non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta/revocata.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette alla presentazione di relativa istanza, in bollo, o, ove ne ricorra il caso, comunicazione, al Comune. La domanda o la comunicazione di cui sopra deve essere presentata da chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti al rispetto di quanto indicato al comma precedente.

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda, redatta in bollo, o quando ne ricorra il caso, la comunicazione, deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione e la rappresentazione grafica dell'impianto che si intende esporre.
6. Analoga documentazione deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti nelle norme di attuazione del Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione, di cui al successivo art. 24, in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono facciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Per le caratteristiche, tipologie, materiali delle insegne di esercizio, occorre fare specifico riferimento ai contenuti nelle norme di attuazione del vigente Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione.

Insegna pubblicitaria:

È un'iscrizione a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate. Anche in questo caso, per alcune delle tipologie delle insegne pubblicitarie di cui sopra, occorre far riferimento ai contenuti nelle norme di attuazione del vigente Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. Anche in questo caso, per alcune delle tipologie dei mezzi pubblicitari di cui sopra, occorre far riferimento ai contenuti nelle norme di attuazione del vigente Piano generale degli impianti per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione relativa al posizionamento dei manufatti in menzione. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie con la richiesta di integrazioni, il termine è sospeso ai sensi del comma 7, art. 2, della Legge n. 241/90.

Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda/comunicazione pervenuta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali interessati dal procedimento per ottenerne l'eventuale nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di venti giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza o di 60 giorni in caso di presentazione di una comunicazione. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Entrate dell'Ente o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare

ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro i termini stabiliti dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. L'accoglimento della voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine, di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda/comunicazione. Per le insegne d'esercizio il rinnovo del titolo abilitativo sarà automatico e tacito alla scadenza per ulteriori tre anni, purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo del titolo abilitativo verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 20

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 21

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza/revoca dei titoli autorizzativi:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto/revocato non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 22

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni

preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 23

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 24

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e delle relative norme di attuazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13/03/2019 nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 25

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq.; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento

delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 27

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 28

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone annuale da corrispondere. Nello specifico, il canone è determinato:
 - per le **OCCUPAZIONI** di suolo pubblico in base alla **durata**, alla **superficie**, espressa in metri quadrati, alla **tipologia**, alle **finalità** e alla **zona occupata** del territorio comunale;
 - per la **DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI** in base alla **superficie** complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827, art. 1, della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui al

precedente art. 27.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, con un periodo di esposizione minimo di 30 giorni.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 31

Occupazioni non assoggettate al canone

- 1) Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 della Legge n. 160/20198 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo

apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2) Sono altresì esenti dal canone le associazioni di volontariato e le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni di durata non superiore a 12 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;
- b) occupazione di durata non superiore a 12 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- c) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- d) occupazione di suolo pubblico in occasione di festività borghigiane, patronali e di manifestazioni inserite nel calendario regionale di durata non superiore a 12 ore.

Articolo 32

Riduzioni del canone

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

a) È disposta la riduzione del canone per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati:

- 1) per i primi 200 mq. eccedenti, del 2%;
- 2) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq, del 5%;
- 3) per le superfici eccedenti i 1.500 mq. del 10%

b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;

b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

c) Nell'ottica di attuare azione mirate alla promozione delle manifestazioni di particolare interesse per la città e per la rivitalizzazione delle fiere cittadine aventi carattere ricorrente, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.

Sono ricorrenti quelle attività che si ripetono con regolarità e sistematicità.

Articolo 33

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50 ad utenza (coma 831).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 26, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- impianti per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica;
- impianti per le affissioni di natura commerciale.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun manifesto, e per periodi di esposizione che variano da un minimo di 10 giorni ad massimo di 30 o frazione, è quella del canone standard giornaliero di cui all'art. 1, comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicato per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato "C" del presente regolamento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 36

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 37

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateizzazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione. L'importo minimo del canone nel caso di pubbliche affissioni è di Euro 3,00.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01 di ogni anno di imposta; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30/04, 31/07 e 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli art. 41 e 42, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Articolo 40

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i Responsabili dei servizi competenti nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente del servizio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio Entrate o al concessionario delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge n. 160/2019.

Articolo 41

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge n. 160/2019 e della Legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del

canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 42

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominandolo custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Municipale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Municipale.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 43

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario che ha emesso l'atto può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario.

Articolo 44

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale non sono assoggettate al canone ai sensi del "Regolamento Comunale per i passi carrabili" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 2 maggio 1994 e successive modificazioni.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica

antistante. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo.

Articolo 46

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 47

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato C del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l'esenzione dal canone; se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 48

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 49

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale (comma 834 Legge 160/2019).

Articolo 50

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 51

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 52

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 53

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 54

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 55

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 56

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 57

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 58

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 59

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 60

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese

reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. e pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 61

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 62

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 63

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È obbligatoria la timbratura delle singole locandine riportante la data di scadenza dell'esposizione, presso l'Ufficio competente.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la

dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 64

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli uffici comunali competenti provvederanno all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici competenti potranno:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.
5. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone di cui all'art. 39 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato:
 - a. rata unica: entro il 31/05/2021;
 - b. versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 250,00: 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre.

Articolo 65

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Cod. Strada	Specie	Descrizione	Comune	Categoria 1 - 2 - 3	NOTE
130	PIAZZA	BARONE	RIBERA (92016) - AG	1	
160	VIA	BELMONTE	RIBERA (92016) - AG	1	
163	VIA	BERLINGUER	RIBERA (92016) - AG	1	
6000	BORGO	BONSIGNORE	RIBERA (92016) - AG	1	
6001	PIAZZA	BONSIGNORE	RIBERA (92016) - AG	1	
225	VIA	BRODOLINI	RIBERA (92016) - AG	1	
300	VIA	CAMPO SPORTIVO	RIBERA (92016) - AG	1	
2280	PIAZZA	CAMPO SPORTIVO	RIBERA (92016) - AG	1	
322	VIA	CANOVA	RIBERA (92016) - AG	1	
375	PIAZZA	CASTELLO	RIBERA 892016) - AG	1	
470	VIA	CHIARENZA	RIBERA (92016) - AG	1	
455	VIA	CIRCONVALLAZIONE	RIBERA (92016) - AG	1	
590	VIA	DUOMO	RIBERA (92016) - AG	1	
660	VIA	FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	1	FINO ALLA VIA VERGA
663	CORTILE	FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	1	
520	CORSO	FRANCESCO CRISPI	RIBERA (92016) - AG	1	FINO ALLA VIA ROMA
7060	LUNGOMARE	GAGARIN	RIBERA (92016) - AG	1	
10540	VIALE	GARIBALDI	RIBERA (92016) - AG	1	
675	CORTILE	GENOVA	RIBERA (92016) - AG	1	
880	VIA	GRAMSCI	RIBERA (92016) - AG	1	DA CORSO F. CRISPI A VIA TRIONFO
1090	VIA	GUGLIELMO MARCONI	RIBERA (92016) - AG	1	
1095	CORTILE	GUGLIELMO MARCONI	RIBERA (92016) - AG	1	
920	VIA	IMBORNONE	RIBERA (92016) - AG	1	
10473	CORTILE	MARGHERITA /A	RIBERA (92016) - AG	1	
1110	PIAZZA	MATTEOTTI	RIBERA (92016) - AG	1	IN OCCASIONE DEL MERCATO SETT.
1350	VIA	PARLAPIANO	RIBERA (92016) - AG	1	
1080	CORSO	REGINA MARGHERITA	RIBERA (92016) - AG	1	FINO ALLA VIA ROMA
1084	CORTILE	REGINA MARGHERITA	RIBERA (92016) - AG	1	
1630	VIA	ROMA	RIBERA (92016) - AG	1	
1690	VIA	RUGGERO NORMANNO	RIBERA (92016) - AG	1	
1800	VIA	SCUOLE	RIBERA (92016) - AG	1	
1825	VIA	SMERALDO	RIBERA (92016) - AG	1	
1970	CORSO	UMBERTO PRIMO	RIBERA (92016) - AG	1	
2020	VIA	VERGA	RIBERA (92016) - AG	1	
2065	PIAZZA	ZAMENHOF	RIBERA (92016) - AG	1	
7010	VIA	A. DA MESSINA	RIBERA (92016) - AG	2	

2115	VIA	ATENE	RIBERA (92016) - AG	2	
2260	VIALE	BELGRADO	RIBERA (92016) - AG	2	
12973	VIALE	BELGRADO	RIBERA (92016) - AG	2	
2550	VIA	BORSELLINO SINDAC	RIBERA (92016) - AG	2	
7020	VIA	BOTTICELLI	RIBERA (92016) - AG	2	
2140	VIA	BUDAPEST	RIBERA (92016) - AG	2	
250	VIA	BUONI AMICI	RIBERA (92016) - AG	2	
7310	VIA	CA' DA MOSTO	RIBERA (92016) - AG	2	
7320	VIA	CABOTO	RIBERA (92016) - AG	2	
7030	VIA	CARAVAGGIO	RIBERA (92016) - AG	2	
370	VIA	CASTELLI	RIBERA (92016) - AG	2	
405	VIA	CELLINI	RIBERA (92016) - AG	2	
7205	VIA	CIMABUE	RIBERA (92016) - AG	2	
7310	VIA	CORTES	RIBERA (92016) - AG	2	
8018	CONTRADA	CORVO	RIBERA (92016) - AG	2	
7350	LUNGOMARE	CRISTOFORO COLOMBO	RIBERA (92016) - AG	2	
7360	VIA	DA NOLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7370	VIA	DEGLI IRIS	RIBERA (92016) - AG	2	
7380	VIA	DEGLI OLEANDRI	RIBERA (92016) - AG	2	
7390	VIA	DEI CICLAMINI	RIBERA (92016) - AG	2	
7400	VIA	DEI GELSOMINI	RIBERA (92016) - AG	2	
7410	VIA	DEI GERANI	RIBERA (92016) - AG	2	
7420	VIA	DEI GIGLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7430	VIA	DEI GIRASOLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7440	VIA	DEI GLADIOLI	RIBERA (92016) - AG	2	
7450	VIA	DEI LILIUM	RIBERA (92016) - AG	2	
7460	VIA	DEI LILLA'	RIBERA (92016) - AG	2	
7470	VIA	DEI MUGHETTI	RIBERA (92016) - AG	2	
7480	VIA	DEI TULIPANI	RIBERA (92016) - AG	2	
7130	VIA	DEL PERUGINO	RIBERA (92016) - AG	2	
7490	VIA	DELLE ACACIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7500	VIA	DELLE AZALEE	RIBERA (92016) - AG	2	
7510	VIA	DELLE BEGONIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7520	VIA	DELLE CAMELIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7530	VIA	DELLE CAMPANULE	RIBERA (92016) - AG	2	
7540	VIA	DELLE DALIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7550	VIA	DELLE FRESIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7560	VIA	DELLE MAGNOLIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7570	VIA	DELLE MARGHERITE	RIBERA (92016) - AG	2	
7580	VIA	DELLE MIMOSE	RIBERA (92016) - AG	2	
7590	VIA	DELLE NINFEE	RIBERA (92016) - AG	2	

7600	VIA	DELLE ORCHIDEE	RIBERA (92016) - AG	2	
7610	VIA	DELLE ORTENSIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7615	VIA	DELLE PALME	RIBERA (92016) - AG	2	
7620	VIA	DELLE PEONIE	RIBERA (92016) - AG	2	
7670	VIA	DELLE PRIMULE	RIBERA (92016) - AG	2	
7630	VIA	DELLE TUBEROSE	RIBERA (92016) - AG	2	
7640	VIA	DELLE VERBENE	RIBERA (92016) - AG	2	
7650	VIA	DELLE VIOLETTE	RIBERA (92016) - AG	2	
7660	VIA	DIAZ	RIBERA (92016) - AG	2	
7050	VIA	DOMENICHINO	RIBERA (92016) - AG	2	
580	VIA	DONIZZETTI	RIBERA (92016) - AG	2	
2270	VIA	DONNA GIROLAMA	RIBERA (92016) - AG	2	
582	VIA	DUBLINO	RIBERA (92016) - AG	2	
2500	VIA	E. CUFALO SINDACO	RIBERA (92016) - AG	2	
2540	VIA	EULERO	RIBERA (92016) - AG	2	
725	VIA	FRANCOFORTE	RIBERA (92016) - AG	2	
7070	VIA	GHIRLANDAIO	RIBERA (92016) - AG	2	
7080	VIA	GIOTTO	RIBERA (92016) - AG	2	
2510	VIA	I. MASCARELLA SIND.	RIBERA (92016) - AG	2	
2265	VIALE	ITALIA	RIBERA (92016) - AG	2	
7090	VIA	LEONARDO DA VINCI	RIBERA (92016) - AG	2	
2175	VIA	LISBONA	RIBERA (92016) - AG	2	
1024	VIA	LONDRA	RIBERA (92016) - AG	2	
7110	VIA	M. BUONARROTI	RIBERA (92016) - AG	2	
7700	VIA	MAGELLANO	RIBERA (92016) - AG	2	
7760	VIA	MARCO POLO	RIBERA (92016) - AG	2	
7100	VIA	MASACCIO	RIBERA (92016) - AG	2	
7710	VIA	MIRAMARE	RIBERA (92016) - AG	2	
2560	VIA	MONS. N. LICATA	RIBERA (92016) - AG	2	
2215	VIA	MOSCA	RIBERA (92016) - AG	2	
1195	VIA	MUSSO	RIBERA (92016) - AG	2	
2530	VIA	N. INGLESE SINDACO	RIBERA (92016) - AG	2	
1235	VIA	NENNI	RIBERA (92016) - AG	2	
7120	VIA	NOVELLI	RIBERA (92016) - AG	2	
2520	VIA	ON. GAETANO DI LEO	RIBERA (92016) - AG	2	
7720	RES.	PARCO DEGLI ARANCI	RIBERA (92016) - AG	2	
7725	RES.	PARCO DEGLI ARANCI 2	RIBERA (92016) - AG	2	
2220	VIA	PARIGI	RIBERA (92016) - AG	2	
1360	VIA	PASCIUTA	RIBERA (92016) - AG	2	
10543	CONTRADA	PIANO SPITO	RIBERA (92016) - AG	2	
7140	VIA	PINTURICCHIO	RIBERA (92016) - AG	2	

7730	VIA	PIZZARRO	RIBERA (92016) - AG	2	
1515	VIA	PRAGA	RIBERA (92016) - AG	2	
1575	VIA	QUASIMODO	RIBERA (92016) - AG	2	
2110	PIAZZA	QUASIMODO	RIBERA (92016) - AG	2	
7150	VIA	RAFFAELLO SANZIO	RIBERA (92016) - AG	2	
1615	VIA	REGIONE SICILIANA	RIBERA (92016) - AG	2	
7160	VIA	SASSOFERRATO	RIBERA (92016) - AG	2	
8010	CONTRADA	SCIRINDA	RIBERA (92016) - AG	2	
7000	LOCALITA'	SECCAGRANDE	RIBERA (92016) - AG	2	
1826	VIA	SOFIA	RIBERA (92016) - AG	2	
7770	VIA	SPINOLA	RIBERA (92016) - AG	2	
8015	CONTRADA	STAMPACI	RIBERA (92016) - AG	2	
2240	VIA	STOCCOLMA	RIBERA (92016) - AG	2	
7170	VIA	TIEPOLO	RIBERA (92016) - AG	2	
2245	VIA	TIRANA	RIBERA (92016) - AG	2	
7180	VIA	TIZIANO	RIBERA (92016) - AG	2	
7771	VIA	TOLOMEO	RIBERA (92016) - AG	2	
7740	VIA	USODIMARE	RIBERA (92016) - AG	2	
1987	VIALE	VARSAVIA	RIBERA (92016) - AG	2	
7190	VIA	VERONESE	RIBERA (92016) - AG	2	
7750	VIA	VERRAZZANO	RIBERA (92016) - AG	2	
7200	VIA	VERROCCHIO	RIBERA (92016) - AG	2	
2037	VIA	VIENNA	RIBERA (92016) - AG	2	
7772	VIA	VIVALDI	RIBERA (92016) - AG	2	
1812	VIA	11 SETTEBRE 2011	RIBERA (92016) - AG	3	
10	VIA	ABBRUZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
10538	CONTRADA	ACQUA DEI MALATI	RIBERA (92016) - AG	3	
30	VIA	AGLIATA	RIBERA (92016) - AG	3	
20	VIA	AGRIGENTO	RIBERA (92016) - AG	3	
40	VICOLO	ALBERGO	RIBERA (92016) - AG	3	
562	VIA	ALCIDE DE GASPERI	RIBERA (92016) - AG	3	
16097	VIA	ALDO MORO	RIBERA (92016) - AG	3	
25	VIA	ALFIERI	RIBERA (92016) - AG	3	
26	VIA	ALLENDE	RIBERA (92016) - AG	3	
50	VIA	ALLORO	RIBERA (92016) - AG	3	
52	CORTILE	ALLORO	RIBERA (92016) - AG	3	
57	VIA	AMALFI	RIBERA (92016) - AG	3	
60	VIA	AMARI	RIBERA (92016) - AG	3	
16096	VIA	AMERIGO VESPUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	
55	VIA	ANCONA	RIBERA (92016) - AG	3	
8135	CONTRADA	ANGUILLA	RIBERA (92016) - AG	3	

58	VIA	ANNIBALE	RIBERA (92016) - AG	3	
8145	CONTRADA	AQUILA	RIBERA (92016) - AG	3	
67	VIA	AREZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
68	VIA	ARIOSTO	RIBERA (92016) - AG	3	
69	VIA	ARNO	RIBERA (92016) - AG	3	
70	VIA	ASSISI	RIBERA (92016) - AG	3	
75	VIA	ASTI	RIBERA (92016) - AG	3	
80	VIA	AUGELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
100	VIA	BARBATO	RIBERA (92016) - AG	3	
110	VIA	BARBERA	RIBERA (92016) - AG	3	
120	VIA	BARI	RIBERA (92016) - AG	3	
2120	VIA	BASILICATA	RIBERA (92016) - AG	3	
140	VIA	BELLANCA	RIBERA (92016) - AG	3	
145	VIA	BELLAVIA	RIBERA (92016) - AG	3	
142	VIA	BELLIA	RIBERA (92016) - AG	3	
53	CORTILE	BELLINI	RIBERA (92016) - AG	3	
150	VIA	BELLINI	RIBERA (92016) - AG	3	
8151	CONTRADA	BELMONTE	RIBERA (92016) - AG	3	
2125	VIA	BERNA	RIBERA (92016) - AG	3	
2130	VIA	BERNINI	RIBERA (92016) - AG	3	
162	VIA	BIXIO	RIBERA (92016) - AG	3	
8117	STRADA VICINALE	BOCCA DI VALLONE	RIBERA (92016) - AG	3	
10537	CONTRADA	BOCCA DI VALLONE	RIBERA (92016) - AG	3	
165	VIA	BOCCACCIO	RIBERA (92016) - AG	3	
170	VIA	BOITO	RIBERA (92016) - AG	3	
180	VIA	BOLOGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
190	VIA	BONAFEDE	RIBERA (92016) - AG	3	
200	VIA	BONIFACIO	RIBERA (92016) - AG	3	
210	VIA	BORSELLINO	RIBERA (92016) - AG	3	
220	VIA	BRACCO	RIBERA (92016) - AG	3	
228	VIA	BRUNELLESCHI	RIBERA (92016) - AG	3	
2135	VIA	BRUNO	RIBERA (92016) - AG	3	
230	VIA	BRUTO	RIBERA (92016) - AG	3	
240	VIA	BUGGE'	RIBERA (92016) - AG	3	
255	CORTILE	BUONI AMICI	RIBERA (92016) - AG	3	
260	VIA	CACIOPPO	RIBERA (92016) - AG	3	
262	VIA	CADUTI DI NASSIRIYA	RIBERA (92016) - AG	3	
265	VIA	CALABRIA	RIBERA (92016) - AG	3	
270	VIA	CALTANISSETTA	RIBERA (92016) - AG	3	
8185	CONTRADA	CAMEMI	RIBERA (92016) - AG	3	
8181	CONTRADA	CAMEMI GRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	

8180	CONTRADA	CAMEMI INFERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
8140	CONTRADA	CAMEMI SUPERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
273	VIA	CAMERA	RIBERA (92016) - AG	3	
8170	CONTRADA	CAMIMELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8175	CONTRADA	CAMIMELLO-PUPI	RIBERA (92016) - AG	3	
275	VIA	CAMPANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
280	VIA	CAMPIONE	RIBERA (92016) - AG	3	
290	VICOLO	CAMPISI	RIBERA (92016) - AG	3	
310	VIA	CANALE	RIBERA (92016) - AG	3	
8152	CONTRADA	CANALOTTO	RIBERA (92016) - AG	3	
320	VIA	CANDELA	RIBERA (92016) - AG	3	
326	VIA	CAPEL VENERE	RIBERA (92016) - AG	3	
327	PIAZZA	CAPEL VENERE	RIBERA (92016) - AG	3	
330	VIA	CAPPELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
340	VIA	CAPUANA	RIBERA (92016) - AG	3	
325	VIA	CARDUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	
8090	CONTRADA	CARMINA	RIBERA (92016) - AG	3	
323	VIA	CARRADORI	RIBERA (92016) - AG	3	
2145	VIA	CARTESIO	RIBERA (92016) - AG	3	
6010	CORTILE	CASE VECCHIE	RIBERA (92016) - AG	3	
360	VIA	CASERTA	RIBERA (92016) - AG	3	
10531	CONTRADA	CASINO	RIBERA (92016) - AG	3	
8160	CONTRADA	CASTELLANA	RIBERA (92016) - AG	3	
8165	CONTRADA	CASTELLAZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
8168	CONTRADA	CASTELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
380	VIA	CASTRONARA	RIBERA (92016) - AG	3	
390	VIA	CATALANI	RIBERA (92016) - AG	3	
400	VIA	CATANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
401	VIA	CAVOUR	RIBERA (92016) - AG	3	
412	VIA	CHE GUEVARA	RIBERA (92016) - AG	3	
440	VIA	CHIARAMONTE	RIBERA (92016) - AG	3	
415	VIA	CHINNICI	RIBERA (92016) - AG	3	
418	VIA	CIACCIO MONTALTO	RIBERA (92016) - AG	3	
8020	CONTRADA	CIAVOLARO	RIBERA (92016) - AG	3	
420	VIA	CILEA	RIBERA (92016) - AG	3	
430	VIA	CILIBERTO	RIBERA (92016) - AG	3	
450	VIA	CIMAROSA	RIBERA (92016) - AG	3	
8210	CONTRADA	CISTERNAZZA	RIBERA (92016) - AG	3	
480	VIA	COLA DI RIENZO	RIBERA (92016) - AG	3	
460	VIA	COLAIANNI	RIBERA (92016) - AG	3	
490	VIA	COLLETTI	RIBERA (92016) - AG	3	

495	VIA	COMO	RIBERA (92016) - AG	3	
8022	CONTRADA	CONCERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
500	VIA	CONCERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
505	CORTILE	CONCERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
510	VIA	CORTESE	RIBERA (92016) - AG	3	
515	CORTILE	CORTESE	RIBERA (92016) - AG	3	
517	VIA	COSENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
527	VIA	COSTA	RIBERA (92016) - AG	3	
8220	CONTRADA	COSTA CONIGLIO	RIBERA (92016) - AG	3	
6006	VIA	COSTE DI FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
10090	CONTRADA	COSTE DI FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8025	CONTRADA	CROCE	RIBERA (92016) - AG	3	
8330	CONTRADA	CUCI CUCI	RIBERA (92016) - AG	3	
518	VIA	D'ACQUISTO	RIBERA (92016) - AG	3	
555	VIA	DALLA CHIESA	RIBERA (92016) - AG	3	
530	VIA	D'ANNA	RIBERA (92016) - AG	3	
540	VIA	DANTE	RIBERA (92016) - AG	3	
550	VIA	D'AZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
2070	VIALE	DEGLI APPENNINI	RIBERA (92016) - AG	3	
6003	VIA	DEGLI ULIVI	RIBERA (92016) - AG	3	
870	VIA	DEI GRACCHI	RIBERA (92016) - AG	3	
556	VIA	DEI MILLE	RIBERA (92016) - AG	3	
6012	PIAZZA	DEI PINI	RIBERA (92016) - AG	3	
6013	VIA	DEI PINI	RIBERA (92016) - AG	3	
6008	VIALE	DEL BOSCO MARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
10559	VIA	DEL BOSCO MARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
3000	STRADA	DEL MAGONE KM 1,5	RIBERA (92016) - AG	3	
3010	STRADA	DEL MAGONE KM0,600	RIBERA (92016) - AG	3	
2075	VIALE	DELLE ALPI	RIBERA (92016) - AG	3	
6004	VIALE	DELLE PALME	RIBERA (92016) - AG	3	
1660	VIA	DELLE ROSE	RIBERA (92016) - AG	3	
10563	COSTE	DI FAZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
570	VIA	DI GIORGI	RIBERA (92016) - AG	3	
575	VIA	DI VITTORIO	RIBERA (92016) - AG	3	
560	VIA	DIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1160	VIA	DON MINZONI	RIBERA (92016) - AG	3	
577	VIA	DON PUGLISI	RIBERA (92016) - AG	3	
1165	VIA	DON STURZO	RIBERA (92016) - AG	3	
8028	CONTRADA	DONNA INFERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
8230	CONTRADA	DONNA SUPERIORE	RIBERA (92016) - AG	3	
8026	CONTRADA	DONNA VANNA	RIBERA (92016) - AG	3	

610	VIA	EGADI	RIBERA (92016) - AG	3	
613	VIA	EMANUELA LOI	RIBERA (92016) - AG	3	
1030	VIA	EMANUELE MACALUSO	RIBERA (92016) - AG	3	
615	VIA	EMILIA	RIBERA (92016) - AG	3	
620	VIA	EMPEDOCLE	RIBERA (92016) - AG	3	
630	VIA	ENNA	RIBERA (92016) - AG	3	
640	VIA	EOLIE	RIBERA (92016) - AG	3	
645	VIA	ETNA	RIBERA (92016) - AG	3	
2090	PIAZZA	ETNA	RIBERA (92016) - AG	3	
12964	VIA	EUCLIDE	RIBERA (92016) - AG	3	
2080	VIALE	EUROPA	RIBERA (92016) - AG	3	
650	VIA	FABRIZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
652	VIA	FALCONE E BORSELLINO	RIBERA (92016) - AG	3	
2095	PIAZZA	FERMI	RIBERA (92016) - AG	3	
2150	VIA	FERMI	RIBERA (92016) - AG	3	
670	VIA	FERRARA	RIBERA (92016) - AG	3	
8130	CONTRADA	FIGURELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
680	VICOLO	FIGORE	RIBERA (92016) - AG	3	
690	VIA	FIRENZE	RIBERA (92016) - AG	3	
700	VIA	FIRETTO	RIBERA (92016) - AG	3	
710	VIA	FORTUNA	RIBERA (92016) - AG	3	
720	VIA	FOSCOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
525	CORTILE	FRANCESCO CRISPI	RIBERA (92016) - AG	3	
1040	VIA	FRANCESCO MACALUSO	RIBERA (92016) - AG	3	
410	VIA	FRATELLI CERVI	RIBERA (92016) - AG	3	
1670	VIA	FRATELLI ROSSELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
730	VIA	FRISCIA	RIBERA (92016) - AG	3	
2100	PIAZZA	FRIULI	RIBERA (92016) - AG	3	
2160	VIA	FRIULI	RIBERA (92016) - AG	3	
535	VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
740	VIA	GAIPA	RIBERA (92016) - AG	3	
745	VIA	GALANTE	RIBERA (92016) - AG	3	
750	VIA	GALILEO GALILEI	RIBERA (92016) - AG	3	
8115	CONTRADA	GALIZIA	RIBERA (92016) - AG	3	
760	VIA	GAMBINO	RIBERA (92016) - AG	3	
780	VIA	GENOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
790	VIA	GENTILUOMO	RIBERA (92016) - AG	3	
800	VIA	GENTIMOLI	RIBERA (92016) - AG	3	
810	VIA	GERONE	RIBERA (92016) - AG	3	
815	CORTILE	GERONE	RIBERA (92016) - AG	3	
6005	VIA	GIARDINELLO	RIBERA (92016) - AG	3	

8070	CONTRADA	GIARDINELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
2165	VIA	GINEVRA	RIBERA (92016) - AG	3	
820	VIA	GIOGLIO	RIBERA (92016) - AG	3	
8050	CONTRADA	GIORDANO	RIBERA (92016) - AG	3	
830	VIA	GIORDANO	RIBERA (92016) - AG	3	
845	PIAZZA	GIOVANNI XXIII°	RIBERA (92016) - AG	3	
1520	VIA	GIOVANNI DA PROCIDA	RIBERA (92016) - AG	3	
832	VIA	GIOVANNI PAOLO II°	RIBERA (92016) - AG	3	
840	PIAZZA	GIULIO CESARE	RIBERA (92016) - AG	3	
8240	CONTRADA	GIUMMARELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1962	VIA	GIUSEPPE UNGARETTI	RIBERA (92016) - AG	3	
850	VICOLO	GOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
860	VIA	GORGO	RIBERA (92016) - AG	3	
2170	VIA	GRAN SASSO	RIBERA (92016) - AG	3	
900	VIA	GUASTELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
12975	VIA	GUASTELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
903	VIA	GUAZZELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
905	VIA	GULFA	RIBERA (92016) - AG	3	
8030	CONTRADA	GULFA	RIBERA (92016) - AG	3	
8250	CONTRADA	GULFA DI SOPRA	RIBERA (92016) - AG	3	
8032	CONTRADA	GULFA PANETTERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
910	VIA	GULLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1038	LARGO	HN FITZGERALD KENNE	RIBERA (92016) - AG	3	
915	VIA	ILARIA ALPI	RIBERA (92016) - AG	3	
2108	PIAZZA	ILARIA ALPI	RIBERA (92016) - AG	3	
8260	CONTRADA	IMBRIACA	RIBERA (92016) - AG	3	
817	CORTILE	INDIPENDENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
930	VIA	INDIPENDENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
940	VIA	INDIRIELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
90	VIA	IRMA BANDIERA	RIBERA (92016) - AG	3	
945	VIA	ISONZO	RIBERA (92016) - AG	3	
1183	VIA	L.GUGLIELMO MONCATO	RIBERA (92016) - AG	3	
950	VIA	LANZA	RIBERA (92016) - AG	3	
953	VIA	LATINA	RIBERA (92016) - AG	3	
955	VIA	LAZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
957	VIA	LECCE	RIBERA (92016) - AG	3	
960	VIA	LEOPARDI	RIBERA (92016) - AG	3	
980	VIA	LIBERTA'	RIBERA (92016) - AG	3	
985	CORTILE	LIBERTA'	RIBERA (92016) - AG	3	
970	VIA	LICATESE	RIBERA (92016) - AG	3	
990	VIA	LIGURIA	RIBERA (92016) - AG	3	

1000	VIA	LIPARI	RIBERA (92016) - AG	3	
1005	VIA	LIVATINO	RIBERA (92016) - AG	3	
1010	VIA	LIVORNO	RIBERA (92016) - AG	3	
1023	VIA	LOMBARDIA	RIBERA (92016) - AG	3	
2105	PIAZZA	LOMBARDIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1025	VIA	LUCANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1020	VIA	LUPA	RIBERA (92016) - AG	3	
2180	VIA	MACHIAVELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
8270	CONTRADA	MAENZA	RIBERA (92016) - AG	3	
8035	CONTRADA	MAGAZZOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1050	VIA	MAGAZZOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8038	CONTRADA	MAGONE	RIBERA (92016) - AG	3	
1055	VIA	MAGONE	RIBERA (92016) - AG	3	
8280	CONTRADA	MANCUSI	RIBERA (92016) - AG	3	
1058	VIA	MANIN	RIBERA (92016) - AG	3	
8290	CONTRADA	MANNARAZZI	RIBERA (92016) - AG	3	
1060	VIA	MANUZZA	RIBERA (92016) - AG	3	
1070	VIA	MANZONE	RIBERA (92016) - AG	3	
1075	VIA	MARCHE	RIBERA (92016) - AG	3	
1088	SPIAZZO	MARGHERITA	RIBERA (92016) - AG	3	
1097	VIA	MARIA AFAN DE RIBERA	RIBERA (92016) - AG	3	
2185	VIA	MARMOLADA	RIBERA (92016) - AG	3	
1035	LARGO	MARTIN LUTHER KING	RIBERA (92016) - AG	3	
1036	LARGO	MARTIRI DI VIA FANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1100	VIA	MASCAGNI	RIBERA (92016) - AG	3	
1105	LARGO	MASTROGIOVANNI	RIBERA (92016) - AG	3	
1110	PIAZZA	MATTEOTTI	RIBERA (92016) - AG	3	
8039	CONTRADA	MAZZARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
1115	VIA	MAZZINI	RIBERA (92016) - AG	3	
1120	VIA	MELI	RIBERA (92016) - AG	3	
1130	VIA	MESSINA	RIBERA (92016) - AG	3	
2190	VIA	MEUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	
1140	VIA	MICELI	RIBERA (92016) - AG	3	
1150	VIA	MILLEFIORI	RIBERA (92016) - AG	3	
8150	CONTRADA	MIRILLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1170	VIA	MISURACA	RIBERA (92016) - AG	3	
1175	VIA	MODIGLIANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1180	VIA	MOLINO A VENTO	RIBERA (92016) - AG	3	
2195	VIA	MOLISE	RIBERA (92016) - AG	3	
164	VIA	MONS. V. BIRITTERI	RIBERA (92016) - AG	3	
166	LARGO	MONS. V. BIRITTERI	RIBERA (92016) - AG	3	

1181	VIA	MONTANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1182	VIA	MONTE BIANCO	RIBERA (92016) - AG	3	
2200	VIA	MONTE CERVINO	RIBERA (92016) - AG	3	
2205	VIA	MONTE ROSA	RIBERA (92016) - AG	3	
8200	CONTRADA	MONTE SARA	RIBERA (92016) - AG	3	
2210	VIA	MONTECARLO	RIBERA (92016) - AG	3	
10557	CONTRADA	MONTESARA	RIBERA (92016) - AG	3	
1185	VIA	MONTI	RIBERA (92016) - AG	3	
1188	VIA	MONTI IBLEI	RIBERA (92016) - AG	3	
8300	CONTRADA	MUSITI	RIBERA (92016) - AG	3	
1190	VIA	MUZIO SCEVOLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1200	VIA	NANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1210	VIA	NAPOLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1220	VIA	NASCA	RIBERA (92016) - AG	3	
1230	VIA	NAVARRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1225	VIA	NEBRODI	RIBERA (92016) - AG	3	
1240	VIA	NERI	RIBERA (92016) - AG	3	
942	VIA	NIEVO	RIBERA (92016) - AG	3	
1245	VIA	NINNI CASSARA'	RIBERA (92016) - AG	3	
1250	VIA	NOTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1260	VICOLO	NOVARA	RIBERA (92016) - AG	3	
1265	VIA	NUOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
1270	VIA	OLIVETO	RIBERA (92016) - AG	3	
1280	VIA	ORFANOTROFIO	RIBERA (92016) - AG	3	
1290	VICOLO	ORLANDO	RIBERA (92016) - AG	3	
1300	VIA	OSPEDALE	RIBERA (92016) - AG	3	
1301	CORTILE	OSPEDALE	RIBERA (92016) - AG	3	
1302	CORTILE	OSPEDALE /A	RIBERA (92016) - AG	3	
1303	CORTILE	OSPEDALE /B	RIBERA (92016) - AG	3	
1304	CORTILE	OSPEDALE /C	RIBERA (92016) - AG	3	
1305	CORTILE	OSPEDALE /D	RIBERA (92016) - AG	3	
1306	CORTILE	OSPEDALE /E	RIBERA (92016) - AG	3	
1307	CORTILE	OSPEDALE /F	RIBERA (92016) - AG	3	
12959	VIA	PAADOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
1315	VIA	PADOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
8315	CONTRADA	PAGLIALORA	RIBERA (92016) - AG	3	
1310	VIA	PAISIELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1320	VIA	PALERMO	RIBERA (92016) - AG	3	
1330	VIA	PALMA	RIBERA (92016) - AG	3	
12953	VIA	PANCAMO	RIBERA (92016) - AG	3	
1340	VIA	PANEPINTO	RIBERA (92016) - AG	3	

8116	CONTRADA	PANETTERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
8110	CONTRADA	PANTANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1012	VIA	PAPA LUCIANI	RIBERA (92016) - AG	3	
10566	VIA	PARLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1355	CORTILE	PARLAPIANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1365	CORTILE	PASCIUTA	RIBERA (92016) - AG	3	
1370	VIA	PASCOLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1390	VIA	PELLEGRINI	RIBERA (92016) - AG	3	
2225	VIA	PELORITANI	RIBERA (92016) - AG	3	
922	VIA	PEPPINO IMPASTATO	RIBERA (92016) - AG	3	
1380	VIA	PERGOLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1397	VIA	PERGUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
1405	VIA	PERUGIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1400	VICOLO	PESCE	RIBERA (92016) - AG	3	
6009	DISCESA	PIAN DELLA CAMPANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1410	VIA	PIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
8065	CONTRADA	PIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
8063	CONTRADA	PIANA GRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	
8062	CONTRADA	PIANA PALAZZELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8060	CONTRADA	PIANA SPITO	RIBERA (92016) - AG	3	
1415	VIA	PIAVE	RIBERA (92016) - AG	3	
2230	VIA	PICASSO	RIBERA (92016) - AG	3	
8055	CONTRADA	PICCIRILLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1420	VIA	PICCIRILLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1425	VIA	PIEMONTE	RIBERA (92016) - AG	3	
1430	VIA	PIER DELLE VIGNE	RIBERA (92016) - AG	3	
1434	CORTILE	PIER DELLE VIGNE	RIBERA (92016) - AG	3	
1435	CORTILE	PIER DELLE VIGNE /A	RIBERA (92016) - AG	3	
6007	PANORAMICA	PIETRE CADUTE	RIBERA (92016) - AG	3	
1440	VIA	PINTALORO	RIBERA (92016) - AG	3	
1445	VIA	PIO LA TORRE	RIBERA (92016) - AG	3	
1450	VIA	PIRANDELLO	RIBERA (92016) - AG	3	
8310	CONTRADA	PIRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1460	VIA	PISA	RIBERA (92016) - AG	3	
2235	VIA	PITAGORA	RIBERA (92016) - AG	3	
1470	VIA	PITRE'	RIBERA (92016) - AG	3	
1480	VIA	PLATANIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1485	VIA	PO	RIBERA (92016) - AG	3	
1490	VIA	PONCHIELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1500	VIA	PORSENNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1505	CORTILE	PORSENNA	RIBERA (92016) - AG	3	

1510	VIA	POZZILLO	RIBERA (92016) - AG	3	
1540	VIA	PRESTI	RIBERA (92016) - AG	3	
1530	VIA	PUCCINI	RIBERA (92016) - AG	3	
1550	VIA	PUGLIE	RIBERA (92016) - AG	3	
1560	VIA	PUMA	RIBERA (92016) - AG	3	
8312	CONTRADA	PUPI	RIBERA (92016) - AG	3	
1570	VIA	QUARTARARO	RIBERA (92016) - AG	3	
1580	VIA	RAGUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
958	VIA	RAIMONDO LENTINI	RIBERA (92016) - AG	3	
1590	VIA	RANDAZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
1595	CORTILE	RANDAZZO	RIBERA (92016) - AG	3	
1600	VIA	RAPISARDI	RIBERA (92016) - AG	3	
1610	VIA	RE FEDERICO	RIBERA (92016) - AG	3	
9999	VIA	RESIDENTE A.I.R.E.	RIBERA (92016) - AG	3	
1640	VIA	RESPIGHI	RIBERA (92016) - AG	3	
3014	STRADA PROVINCIALE	RIBERA-BORGO BONI.	RIBERA (92016) - AG	3	
3021	STRADA STATALE	RIBERA-CALAMONACI	RIBERA (92016) - AG	3	
3022	STRADA PROVINCIALE	RIBERA-CIANCIANA	RIBERA (92016) - AG	3	
3023	STRADA STATALE	RIBERA-SCIACCA	RIBERA (92016) - AG	3	
3020	STRADA PROVINCIALE	RIBERA-SECCAGRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	
1625	VIA	RIETI	RIBERA (92016) - AG	3	
1620	VIA	RIGGI	RIBERA (92016) - AG	3	
8040	CONTRADA	RIZZI	RIBERA (92016) - AG	3	
1618	VIALE	ROMAGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1645	VIA	ROSA	RIBERA (92016) - AG	3	
82	VIA	ROSA BALISTRERI	RIBERA (92016) - AG	3	
1650	VIA	ROSA BIANCA	RIBERA (92016) - AG	3	
1436	VIA	ROSOLINO PILO	RIBERA (92016) - AG	3	
1680	VIA	ROSSINI	RIBERA (92016) - AG	3	
1700	VIA	SALERNO	RIBERA (92016) - AG	3	
1702	CORTILE	SALERNO	RIBERA (92016) - AG	3	
1703	CORTILE	SALERNO /A	RIBERA (92016) - AG	3	
1704	CORTILE	SALERNO /B	RIBERA (92016) - AG	3	
1705	CORTILE	SALERNO /C	RIBERA (92016) - AG	3	
12976	VIA	SALVO D'ACQUISTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1710	VIA	SAMARITANO	RIBERA (92016) - AG	3	
2085	LARGO	SAN MARINO	RIBERA (92016) - AG	3	
6002	SALITA	SAN PIETRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1725	PIAZZA	SANTA ROSALIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1730	VIA	SANTA TERESA	RIBERA (92016) - AG	3	

1720	PIAZZA	SANT'ANTONIO	RIBERA (92016) - AG	3	
10560	VIA	SANTISS. CROCIFISSO	RIBERA (92016) - AG	3	
6100	CONTRADA	SANTO PIETRO	RIBERA (92016) - AG	3	
1740	VIA	SAPONERIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1750	VIA	SARDEGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1755	VIA	SAVONA	RIBERA (92016) - AG	3	
1757	VIA	SCATURRO	RIBERA (92016) - AG	3	
10322	VIA	SCHIFANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1758	VIA	SCHIFANI VITO	RIBERA (92016) - AG	3	
1760	VIA	SCIAMPAGNA	RIBERA (92016) - AG	3	
1765	VIA	SCILLA	RIBERA (92016) - AG	3	
1770	VIA	SCIPIONE AFRICANO	RIBERA (92016) - AG	3	
1780	VIA	SCIRINDA	RIBERA (92016) - AG	3	
1790	VIA	SCORSONE	RIBERA (92016) - AG	3	
10497	FRAZIONE	SECCAGRANDE	RIBERA (92016) - AG	3	
1810	VIA	SELLAIO	RIBERA (92016) - AG	3	
1814	VIA	SICILIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1816	VIA	SIENA	RIBERA (92016) - AG	3	
1395	VIA	SILVIO PELLICO	RIBERA (92016) - AG	3	
10313	VIA	SILVIO PELLICO	RIBERA (92016) - AG	3	
1820	VIA	SIRACUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
10332	VIA	SIRAGUSA	RIBERA (92016) - AG	3	
1827	VIA	SOSIO	RIBERA (92016) - AG	3	
8120	CONTRADA	SPADARO	RIBERA (92016) - AG	3	
10450	CONTRADA	SPATARO	RIBERA (92016) - AG	3	
1830	VIALE	STAZIONE	RIBERA (92016) - AG	3	
1840	VIA	STELLA	RIBERA (92016) - AG	3	
10452	CONTRADA	STRASATTI	RIBERA (92016) - AG	3	
8320	CONTRADA	STRASATTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1850	VIA	TARANTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1860	VIA	TELEGRAFO	RIBERA (92016) - AG	3	
1870	VIA	TERMINE	RIBERA (92016) - AG	3	
1875	VIA	TERRANOVA	RIBERA (92016) - AG	3	
1880	VIA	TERRITO	RIBERA (92016) - AG	3	
1885	VIA	TEVERE	RIBERA (92016) - AG	3	
1890	VIA	TORINO	RIBERA (92016) - AG	3	
8100	CONTRADA	TORRE	RIBERA (92016) - AG	3	
8080	CONTRADA	TORRETTA	RIBERA (92016) - AG	3	
2250	VIA	TORRICELLI	RIBERA (92016) - AG	3	
1900	VIA	TORTORICI	RIBERA (92016) - AG	3	
1910	VIA	TOSCANA	RIBERA (92016) - AG	3	
1920	VIA	TRABIA	RIBERA (92016) - AG	3	

1930	VIA	TRAPANI	RIBERA (92016) - AG	3	
1940	VIA	TRAPEZIO	RIBERA (92016) - AG	3	
1944	VIA	TRENTO	RIBERA (92016) - AG	3	
1946	VIA	TRIESTE	RIBERA (92016) - AG	3	
1950	VIA	TRIONFO	RIBERA (92016) - AG	3	
1951	CORTILE	TRIONFO	RIBERA (92016) - AG	3	
1952	CORTILE	TRIONFO /A	RIBERA (92016) - AG	3	
1953	CORTILE	TRIONFO /B	RIBERA (92016) - AG	3	
1954	CORTILE	TRIONFO /C	RIBERA (92016) - AG	3	
1955	CORTILE	TRIONFO /D	RIBERA (92016) - AG	3	
1960	VIA	UDINE	RIBERA (92016) - AG	3	
1965	VIA	UMBRIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1972	VIA	UNITA' D'ITALIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1973	LARGO	UNITA' D'ITALIA	RIBERA (92016) - AG	3	
1967	VIA	USTICA	RIBERA (92016) - AG	3	
2042	VIA	V. EMANUELE II°	RIBERA (92016) - AG	3	
1968	VIA	VAL D'AOSTA	RIBERA (92016) - AG	3	
1980	VIA	VALLE	RIBERA (92016) - AG	3	
1985	VIA	VARESE	RIBERA (92016) - AG	3	
1990	VIA	VENETO	RIBERA (92016) - AG	3	
2000	VIA	VENEZIA	RIBERA (92016) - AG	3	
2010	PIAZZA	VERDI	RIBERA (92016) - AG	3	
2015	VIA	VERDURA	RIBERA (92016) - AG	3	
2030	VIA	VESPRI SICILIANI	RIBERA (92016) - AG	3	
10373	VIA	VESPUCCI	RIBERA (92016) - AG	3	
2035	VIA	VETRAI	RIBERA (92016) - AG	3	
2040	VIA	VIRGILIO	RIBERA (92016) - AG	3	
10539	CONTRADA	VITUSI	RIBERA (92016) - AG	3	
2050	VICOLO	VIZZOLO	RIBERA (92016) - AG	3	
2255	VIA	VOLTA	RIBERA (92016) - AG	3	
2055	VIA	VOLTURNO	RIBERA (92016) - AG	3	
2060	VIA	ZANDONAI	RIBERA (92016) - AG	3	

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE OCCUPAZIONE SUOLO:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	40,00 €
2° categoria	32,00 €
3° categoria	24,00 €

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,70 €
2° categoria	0,56 €
3° categoria	0,42 €

3. TARIFFA STANDARD ANNUALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	40,00 €

4. TARIFFA STANDARD PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE E PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE e le Pubbliche Affissioni le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o per manifesto sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
Categoria unica	0,70 €

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
occupazione suolo	0,83	3,72
spazi soprastanti e sottostanti	0,33	1,49
occupazioni suolo e soprassuolo con apparecchi automatici	0,39	
occupazione con tende fisse e retraibili	0,25	
occupazione con serbatoi interrati fino a 3000 litri	0,25	0,25
occupazione con serbatoi interrati per ogni 1000 litri eccedenti i primi 3000 litri	0,31	0,31
attività edile fino a 15 giorni		2,79
attività edile fra i 15 e i 31 giorni		2,23
attività edile oltre i 30 giorni		1,12
Manifestazioni politiche, culturali, sportive fino a 15 giorni		0,75
Manifestazioni politiche, culturali, sportive fra i 15 e i 31 giorni		0,60
Manifestazioni politiche, culturali, sportive oltre i 30 giorni		0,30
Spettacoli Viaggianti fino a 15 giorni		0,75
Spettacoli Viaggianti fra i 15 e i 31 giorni		0,60
Spettacoli Viaggianti oltre i 30 giorni		0,30
Fiere		5,58
Occupazione Ambulanti inferiore 15 gg		1,86
Occupazione Espositori inferiore 15 gg		1,86
Occupazione Pubblici esercizi fino a 15 giorni		1,85
Occupazione Pubblici esercizi fra i 15 e i 31 giorni		1,49

Occupazione Pubblici esercizi oltre i 30 giorni		0,75
Messaggio Pubblicitario opaco fino a 1,00 mq	0,40	2,30
Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq	0,42	2,40
Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 5,50 mq e 8,50 mq	0,63	3,60
Messaggio Pubblicitario opaco oltre 8,50 mq	0,84	4,80
Messaggio Pubblicitario luminoso fino a 1,00 mq	0,80	4,60
Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq	0,42	4,80
Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 5,50 mq e 8,50 mq	1,26	7,20
Messaggio Pubblicitario luminoso oltre 8,50 mq	1,68	9,60
Autoveicoli con portata > 3.000 kg	2,23	
Autoveicoli con portata < 3.000 kg	1,49	
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie	0,75	
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto altrui	1,25	
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto altrui	1,30	
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto proprio	0,62	

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto proprio	0,65	
Volantinaggio a persona		4,43
Pubblicità Sonora		14,00
Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche al giorno fino a 30 giorni		4,43
Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche al giorno dal 31° giorno		2,22
Pubblicità realizzata con aeromobili per 1 giorno o frazione		107,00
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno o frazione		53,14
Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi simili fino a 1 mq. Per 15 gg o frazione		17,70
Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi simili superiore a 1 mq. per 15 gg o frazione		18,45
manifesto 70 x 100 – 100 x 70 per 10 giorni		1,94
manifesto 100 x 140 – 140 x 100 per 10 giorni		3,89
manifesto 140 x 200 – 200 x 140 per 10 giorni		5,84
manifesto 600 x 300 per 10 giorni		107,00
manifesto 600 x 300 per 15 giorni		127,00

ALLEGATO D - DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021
OCCUPAZIONI

	Coef.	Cat. 1	Cat.2	Cat.3	
TARIFFA STANDARD DI IV CLASSE		€ 40,00	€ 32,00	€ 24,00	
a) Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico					
PERMANENTE		€ 40,00	€ 32,00	€ 24,00	
Occupazione suolo pubblico	0,83	€ 33,20	€ 16,60	€ 9,96	
Sottosuolo	0,33	€ 13,20	€ 6,60	€ 3,96	L. 160 c. 829 per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto
Occupazione suolo e soprasuolo con apparecchi automatici	0,39	€ 15,60	€ 7,80	€ 4,68	
Occupazione con tende fisse e retraibili	0,25	€ 10,00	€ 5,00	€ 3,00	
Occupazioni realizzate con condutture, cavi, impianti a tensione ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	1	€ 1,50			L. 160 comma 831
Serbatoi fino a 3.000 litri di portata	0,25	€ 10,00			L. 160 comma 829 Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità del serbatoio non superiore a tremila litri
Serbatoi oltre 3.000 litri per ogni mille litri	0,31	€ 12,40			L. 160 comma 829 per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un Quarto per ogni mille litri o frazioni di mille litri .
TEMPORANEA		€ 0,70	€ 0,56	€ 0,42	
Occupazione suolo temporanea	3,72	€ 2,60	€ 1,30	€ 0,78	
Occupazione spazi sovrastanti e sottostanti	1,49	€ 1,04	€ 0,52	€ 0,31	
Occupazione temporanea del sottosuolo o soprasuolo comunale, di durata non superiore a 30 gg fino a 1Km lineare	22	€ 15,40	€ 7,70	€ 4,62	
Occupazione temporanea del sottosuolo o soprasuolo comunale, di durata non superiore a 90 gg fino a 1Km lineare	29	€ 20,30	€ 10,15	€ 6,09	
superiore al Km lineare	44	€ 30,80	€ 24,64	€ 9,24	
fino a 180 gg fino a 1 Km lineare	33	€ 23,10	€ 11,55	€ 6,93	
superiore al Km lineare	50	€ 35,00	€ 17,50	€ 10,50	
per tutte le occupazioni superiore ai 180 gg fino a 1 Km lineare	44	€ 30,80	€ 15,40	€ 9,24	
superiore al Km lineare	67	€ 46,90	€ 23,45	€ 14,07	
FIERE					
Occupazione Ambulanti inferiore 15 gg	5,58	€ 3,90	€ 1,95	€ 1,17	
Occupazione Espositori inferiore 15 gg	5,58	€ 3,90	€ 1,95	€ 1,17	
LAVORI EDILI					
Occupazione Edile fino a 15 gg	2,79	€ 1,95	€ 0,97	€ 0,58	
Occupazione Edile da 15 gg a 31 gg	2,23	€ 1,56	€ 0,78	€ 0,47	
Occupazione Edile oltre 30 gg	1,12	€ 0,78	€ 0,39	€ 0,24	
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE - SPETTACOLI VIAGGIANTI					
Occupazione Manifestazioni fino a 15 gg	0,75	€ 0,52	€ 0,26	€ 0,15	
Occupazione Manifestazioni da 15 a 31 gg	0,60	€ 0,42	€ 0,21	€ 0,13	
Occupazione Manifestazioni oltre 30 gg	0,30	€ 0,21	€ 0,11	€ 0,06	
PUBBLICI ESERCIZI DA 9 ORE A 13 ORE					
Occupazione Pubblici esercizi fino a 15 gg	1,85	€ 1,30	€ 0,65	€ 0,39	
Occupazione Pubblici esercizi da 15 a 31 gg	1,49	€ 1,04	€ 0,52	€ 0,31	
Occupazione Pubblici esercizi oltre 30 gg	0,75	€ 0,52	€ 0,26	€ 0,16	

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E AFFISSIONI

b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato		€ 40,00		Il canone determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi
PERMANENTE				
Messaggio Pubblicitario opaco fino a 1.00 mq	0,40	€ 16,11		
Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq	0,42	€ 16,80		
Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 5,50 e 8,50 fino	0,63	€ 25,20		
Messaggio Pubblicitario opaco oltre 8.50 mq	0,84	€ 33,60		
Messaggio Pubblicitario luminoso fino a 1.00 mq	0,80	€ 32,23		
Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq	0,84	€ 33,60		
Messaggio Pubblicitario luminoso da 5,50 fino a 8.50 mq	1,26	€ 50,40		
Messaggio Pubblicitario luminoso oltre 8.50 mq	1,68	€ 67,20		
Autoveicoli con portata > 3.000	2,23	€ 89,20		
Autoveicoli con portata < 3.000	1,49	€ 59,60		
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie	0,75	€ 30,00		
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto altrui	1,25	€ 50,00		
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto altrui	1,30	€ 52,00		
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni fino a 1 mq per conto proprio	0,62	€ 24,80		
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni oltre 1 mq per conto proprio	0,65	€ 26,00		
TEMPORANEA (Tariffa Giornaliera)		€ 0,70		
Messaggio Pubblicitario opaco fino a 1.00 mq	2,30	€ 1,61		
Messaggio Pubblicitario opaco compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq	2,40	€ 1,68		
Messaggio Pubblicitario opaco da 5.50 fino a 8.50 mq tariffa maggiorata del 50%	3,60	€ 2,52		
Messaggio Pubblicitario opaco oltre 8.50 mq tariffa maggiorata del 100%	4,80	€ 3,36		
Messaggio Pubblicitario luminoso fino a 1.00 mq	4,60	€ 3,22		
Messaggio Pubblicitario luminoso compreso fra 1,00 mq e 5,00 mq	4,80	€ 3,36		
Messaggio Pubblicitario luminoso da 5.50 fino a 8.50 mq tariffa maggiorata del 50%	7,20	€ 5,04		
Messaggio Pubblicitario luminoso oltre 8.50 mq tariffa maggiorata del 100%	9,60	€ 6,72		
AFFISSIONI (Tariffa Giornaliera)		€ 0,70		
Manifesti formato 70X100 e 100X70	1,94	€ 1,36		Per i 10 giorni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione un aumento di € 0,41 Per commissioni inferiori a 50 manifesti la tariffa è aumentata del 50%
Manifesti formato 100X140 e 140X100	3,89	€ 2,72		Per i primi 10 giorni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione aumento di € 0,43
Manifesti formato 140X200 e 200X140	5,84	€ 4,08		
Poster 600X300 tariffa per i 10 giorni	107,00	€ 74,8		
Poster 600X300 tariffa per 15 giorni	127,00	€ 88,90		
PUBBLICITA' VARIA (Giornaliera)		€ 0,70		
Volantinaggio a persona	4,43	€ 3,10		
Pubblicità Sonora	14,00	€ 9,30		
Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche fino a 30 giorni	4,43	€ 3,10		
Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni	2,22	€ 1,55		

luminose o cinematografiche dal 31 giorno				
Pubblicità effettuata con aeromobili per 1 giorno o frazione	107,00	€ 74,20		
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili	53,14	€ 37,19		
Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari fino a 1 mq. per 15 giorni o frazione	17,70	€ 12,39		
Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari superiore al mq. per 15 giorni o frazione	18,45	€ 12,91		